



CITTA' DI ACRI

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale **n.21** del **28 maggio 2012**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Definizione dei servizi

Art. 3- Disciplina dei servizi

Art. 4 - Figure giuridiche di gestione

Art. 5 - Condizioni d'esercizio

Art. 6 - Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio

TITOLO II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA

Art. 8- Requisiti per l'esercizio della professione e dell'attività

ART. 9 Assegnazione delle autorizzazioni

CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA

Art. 10 - Numero delle autorizzazioni per autovetture

ART. 11 Contenuti del bando

ART. 12 Titoli oggetto di valutazione

ART. 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Art. 14- Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO III - ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA

Art. 15 - Caratteristiche delle autovetture

Art. 16- Contrassegni per le autovetture

Art. 17 - Inizio e sospensione del servizio con autovettura

Art. 18 - Acquisizione del servizio

Art. 19- Collaborazione alla guida

Art. 20 - Interruzione del trasporto

Art. 21- Trasporto persone portatrici di handicap

Art. 22 - Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

Art. 23 - Contachilometri

Art. 24 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

TITOLO III - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

CAPO I - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS

Art. 25 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

Art. 26- Requisiti e ubicazione della rimessa

CAPO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOBUS

Art. 27- Numero delle autorizzazioni per autobus

Art. 28- Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

Art. 29- Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus

CAPO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOBUS

Art. 30 - Caratteristiche degli autobus

Art. 31 - Contrassegni per gli autobus

Art. 32 - Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili

Art. 33 - Contachilometri e cronotachigrafo

Art. 34 - Inizio e sospensione del servizio con autobus

Art. 35 - Acquisizione del servizio con autobus

Art. 36 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

TITOLO IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I - VALIDITA' E VERIFICA

Art. 37- Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 38 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Art. 39- Comportamento dell'utente durante il servizio

CAPO III - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 40 - Addetti alla vigilanza

Art. 41 - Sanzioni amministrative

Art. 42 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 43- Reclami sul servizio

Art. 44- Rinuncia all'autorizzazione

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Abrogazioni delle disposizioni precedenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che si esplicano mediante il noleggio di un veicolo con conducente e mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone, determinando una prestazione di trasporto di terzi, con relativo pagamento di un corrispettivo, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2

Definizione dei servizi

1) Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a-il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale

b-il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto con veicoli definiti autovetture, aventi un massimo di nove posti compresi il guidatore, oppure con veicoli aventi un numero di posti superiore a nove e denominati autobus.

2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che viene effettuato su itinerari stabiliti di volta in volta, senza limiti di tempo o di percorso, e senza caratteristiche di continuità o periodicità.

3. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, è un trasporto pubblico non di linea, è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva e preordinata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni. La richiesta di trasporto avviene su itinerari stabiliti di volta in volta, senza limiti di tempo o di percorso, e senza caratteristiche di continuità o periodicità.

Art. 3

Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.

2. Quanto non previsto nel presente regolamento rimane disciplinato dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Calabria, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice civile, che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 5

Condizioni d'esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Per ogni titolare di autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente di autovettura, non è consentito il cumulo di più autorizzazioni se non alle seguenti condizioni:
 - a) per solo una (1) ulteriore autorizzazione;
 - b) a condizione che non ci siano ulteriori richieste di autorizzazioni da parte di soggetti non già titolari di precedenti autorizzazioni stesse.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art. 6

Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea, nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 7
Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Le richieste individuali e/o collettive di trasferimento vengono avanzate presso la sede o la rimessa del noleggiatore.
3. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

TITOLO II

IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Capo I

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOVETTURA

Art. 8
Requisiti per l'esercizio della professione e dell'attività

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 istituito presso la Camera di Commercio;
- c) non aver riportato condanne penali, accertate con sentenza passata in giudicato, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- d) non avere in corso procedure fallimentari e non essere stato dichiarato fallito, salvo il caso in cui sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- e) avere la residenza nel comune di Acri da almeno 1 anno

2 L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione Comunale, che avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso dei requisiti elencati al precedente punti 1;
- b) avere la disponibilità di una rimessa, anche su area privata scoperta, ubicata nel territorio del Comune di Acri, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- d) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

ART. 9
Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di bando pubblico ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, previa formazione di graduatoria.

CAPO II

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOVETTURA

ART. 10
Numero delle autorizzazioni per autovetture

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura l'amministrazione comunale, ha stabilito in numero di 10 le autorizzazioni da rilasciare di cui il 20% da riservare ad associazioni Onlus.

ART. 11
Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti :
 - a- indicazione del termine per la presentazione delle domanda;
 - b- numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c- Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d- indicazione dei criteri di valutazione degli stessi titoli;
 - e- schema di domanda.

Il rilascio delle autorizzazioni e' subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore e viene rilasciata dal Responsabile del Settore o un suo delegato, a seguito di esame della Commissione Consiliare competente, unitamente alla commissione consiliare, dopo aver esaminato le domande pervenute.

All'assegnatario dell'autorizzazione e' vietato lo svolgimento di qualsiasi attivita' incompatibile per legge con quella di noleggiatore.

L'autorizzazione ha validita' di anni quattro

Le domande pervenute oltre il termine previsto dal bando, saranno esaminate e prese in considerazione dal Responsabile del settore o un suo delegato a seguito di esame della Commissione Consiliare competente, qualora il numero delle richieste sia inferiore a quello previsto nell'art 10

ART. 12

Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio da noleggio la commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato :

- a- Diploma Maturità *punti 4*
- b- Licenza Scuola Media *punti 2*
- c- Periodo di servizio prestato in qualità di dipendente da una Impresa che gestisce il noleggio con conducente *punti 1* a semestre fino ad un massimo di 8 semestri;
- d- Periodo di iscrizione alla Camera di Commercio *punti 2* a semestre fino ad un massimo di 6 semestri;
- e- Residenza in Acri da almeno un anno, *1 punto* per ogni anno per un massimo di anni 5;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.

ART. 13

Revoca dell'Autorizzazione

L'Autorizzazione viene revocata quando:

- a) In capo al titolare vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui all'art 8 del presente regolamento
- b) Per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione
- c) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto nell'art. 14 del presente regolamento.

ART. 14

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito , per atto tra vivi, su richiesta del titolare e a condizione che il cedente, come persona fisica intestataria dell'autorizzazione, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno **due** anni;

- b) aver compiuto i sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il titolare dell'autorizzazione presenta contestualmente alla richiesta di trasferimento, nel caso di inabilità permanente, certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, mentre nel caso di inidoneità al servizio, certificazione rilasciata da un medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale o da un medico legale.

4. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento.

5. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione e dell'attività, nel termine perentorio di novanta giorni, e purché in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e dell'attività. Durante il periodo che precede il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persona priva dell'idoneità professionale o a minore di età, è consentito agli eredi.

6. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della domanda all'ufficio competente ed al verificarsi delle seguenti condizioni:

a. il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale:

b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso l'ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede o dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.

c. Il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione e dell'attività di noleggiatore.

Capo III

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA

Art. 15

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio competente rilascia apposito nulla-osta per le relative operazioni di immatricolazione.
4. In tali ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 16

Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo recante le seguenti scritte:
 - " N.C.C. "(NOLEGGIO CON CONDUCENTE)
 - "Comune di ACRI " e lo stemma dello stesso.
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta inamovibile, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore della carrozzeria del veicolo, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di ACRI" e nella parte inferiore, "N.N.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione.
3. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e posizionati in modo da risultare ben visibili. Gli stessi devono essere conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.
4. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Art. 17
Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora il titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, oppure per mancata disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili, non possa iniziare l'attività entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 18
Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 19
Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione. Nel caso in cui i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente dovessero avvalersi di dipendenti o di altri collaboratori che non siano regolarmente assunti si procede alla revoca dell'autorizzazione.

2. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

3. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza della normativa del settore.

Art. 20
Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21
Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle etc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.

Art. 22
Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dai Decreti del Ministero dei Trasporti, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 23
Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 24
Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sostituzione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

a) la sostituzione del mezzo avvenga con mezzo locato presso altri titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Aciri o dai Comuni con questo confinanti;

b) il veicolo locato e quello sostituito possiedano caratteristiche analoghe;

- c) il periodo della locazione non ecceda il tempo necessario per la riparazione e comunque non superi un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
- d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità;
- e) sia consegnata al Comune l'autorizzazione di ncc del veicolo sostituito per l'intero periodo della sostituzione.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività con vettura sostitutiva deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III

IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Capo I

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE CON AUTOBUS

Art. 25

Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 26

Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee, anche su area privata scoperta, e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. L'ubicazione della rimessa dovrà essere:
 - a) nel territorio comunale di Acri, qualora l'impresa abbia sede legale in un altro Comune e sede secondaria nel comune di Acri;
 - b) nel territorio comunale di Acri o di uno dei Comuni confinanti, qualora le imprese abbiano la propria sede legale nel Comune di Acri;

3. Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Capo II

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER AUTOBUS

Art. 27

Numero delle autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 28

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale, su istanza in carta legale, l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, a condizione che:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Acri;
- b) dispongano della rimessa per il ricovero dei mezzi nel territorio comunale;
- c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Acri, ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di noleggio;
- d) il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio;

in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall' art. 5 comma 3 D.M. 448 20/12/1991;

- e) sia verificata l'idoneità morale;
- f) Il numero di autorizzazioni richieste ogni anno non superi le seguenti :
 - n.1 autorizzazione per coloro che non ne possiedono alcuna o per coloro che sono titolari di una sola autorizzazione;
 - n.2 autorizzazioni per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni
 - n.3 autorizzazioni per chi è titolare di un numero superiore a cinque autorizzazioni

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 29
Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato nel rispetto di una delle seguenti condizioni relative al cedente:

a) il cedente sia titolare dell'autorizzazione comunale da almeno due anni;

b) il cedente abbia compiuto i sessanta anni ;

c) il cedente sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

d) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.

3. Il titolare dell'autorizzazione presenta contestualmente alla richiesta di trasferimento, nel caso di inabilità permanente, certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, mentre nel caso di inidoneità al servizio, certificazione rilasciata da un medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale o da un medico legale.

4. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento.

5. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d'idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. m. 448 del 20.12.91. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.

6. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

7. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per atto fra vivi, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla voltura a proprio nome di una già esistente.

Capo III

L'ESECIZIO DEL SERVIZIO CON AUTOBUS

Art. 30

Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 31, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione.

Art. 31

Contrassegni per gli autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo, recante le seguenti scritte:
 - "Comune di ACRI" a caratteri neri;
 - lo stemma del Comune;
 - il numero della licenza a caratteri neri;
 - "N.C.C." di colore rosso.
2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di ACRI" ;
 - al centro lo stemma del Comune ;
 - nella parte inferiore, "N.N.C" ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione seguito dalla lettera "A".
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria esterna e resa inamovibile.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e posizionati in modo da risultare ben visibili. Inoltre devono essere conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.
5. E' consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dai vigenti Regolamenti comunali.

Art. 32
Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili

Per la sostituzione di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sostituzione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune di Acri o da Comuni con questo confinanti;
- b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;
- c) Il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
- d) Il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.
- e) sia consegnata al Comune l'autorizzazione di ncc del veicolo sostituito per l'intero periodo della sostituzione.

2. L'autorizzazione alla sostituzione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 33
Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.

1. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne informato il cliente.

Art. 34
Inizio e sospensione del servizio con autobus

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora il titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, oppure per mancata disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili, non possa iniziare l'attività entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 35
Acquisizione del servizio con autobus

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contrattato e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

Art. 36
Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

1. E' consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO IV
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Capo I
VALIDITA' E VERIFICA

Art. 37
Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni di noleggio con autovettura e autobus con conducente hanno validità quattro anni. Ogni quattro anni l'impresa viene però sottoposta alla verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dalla legge e dal presente regolamento, nonché ad una verifica dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, e ad una verifica estetica dei veicoli secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Nel quinquennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione presenta copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l'avvenuta revisione annuale.
3. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza di uno o più dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale, procede alla sospensione dell'autorizzazione relativa, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca della stessa autorizzazione.
4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1 venga accertato che il veicolo non sia rispondente ai requisiti tecnici ed estetici previsti dal presente regolamento, su istanza del titolare, l'ufficio comunale competente può concedere una proroga non superiore a 60 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.

Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

5. Qualora il titolare non abbia provveduto a presentare, entro i termini indicati nella richiesta di verifica periodica, la documentazione di cui al comma 1, ovvero il veicolo risulti in condizioni assolutamente inadeguate allo svolgimento del servizio oppure non si sia provveduto a sottoporre lo stesso alla verifica nel termine fissato, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si procede alla revoca della autorizzazione stessa.

Capo II

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 38

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- f) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) mantenere il veicolo costantemente pulito ed in perfetto stato di efficienza;
- h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- j) tenere a bordo l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
- k) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;

i) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salva espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;

i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;

l) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

b) portare animali propri in vettura;

c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi soltanto su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;

d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;

e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;

f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o dei cani guida per ciechi;

g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;

h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;

i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 39 **Comportamento dell'utente durante il servizio**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) fumare durante il trasporto;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) imbrattare, insudiciare, o danneggiare il veicolo;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo III

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 40

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Acri e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art.41

Sanzioni amministrative

1. Le norme contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.

2. Per le modalità di pagamento, inoltre degli scritti difensivi ed ogni altra procedura si applica la L.24 novembre 1981 n.689.

Art. 42

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 43

Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia municipale, per l'adozione delle eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art.44

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al Comune.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di autonoleggio di autovetture con conducente" concernenti la disciplina del servizio di noleggio con conducente, per quanto non esplicitamente previsto negli articoli precedenti si fa richiamo alle disposizioni del vigente Codice della strada, alla legge comunale e provinciale.